

Foglio informativo n. 1 in vigore dal 14.06.2022

FOGLIO INFORMATIVO

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. TUB

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

IC Financial Services SA, sede secondaria in Torino, Via Puglia 35, Numero di telefono: (+39) 011 0078078 e Numero di Fax: (+39) 011 0076786, indirizzo e-mail ic.financial.services@pec.ivecogroup.com, sito internet: www.cnhindustrialcapital.com - con sede legale in 1 rue Arnold Schoenberg 78280 Guyancourt -Francia - Capitale Sociale di Euro 105.860.635,25 i.v., C. F. 94130500369, P. IVA 03117240360, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, iscritta all'Albo delle Banche - Codice ABI 03349.

CHE COSA E' LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

È un contratto stipulato con un Debitore Ceduto (di seguito il "Cliente") cui la Banca concede una dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura dei crediti (di natura commerciale) ceduti alla Banca da parte di Fornitori del Cliente nell'ambito di rapporti di factoring che questi ultimi hanno in essere con la Banca. Il Contratto di Dilazione di Pagamento disciplina le modalità di pagamento dell'importo del credito, che Cliente si impegna a pagare entro e non oltre il termine di dilazione approvato dalla Banca. Il contratto di dilazione che viene stipulato con il Cliente disciplina condizioni, termini e le modalità della dilazione.

RISCHI TIPICI DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nel caso di riconoscimento del credito, il Cliente rinuncia alla facoltà di opporre alla Banca ogni eventuale riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti, impegnandosi al puntuale pagamento delle fatture cedute alla Banca alle nuove scadenze determinatesi per effetto della dilazione. In caso di mancato pagamento dei crediti dilazionati alla data di scadenza prorogata è prevista l'applicazione di interessi moratori, senza necessità di preventiva costituzione in mora.

In difetto di adempimento da parte del Cliente anche ad uno solo dei crediti ceduti, Banca può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 Cod. Civ.) - sia per i crediti già scaduti che per quelli non ancora scaduti in relazione alla dilazione concessa -con conseguente facoltà di richiedere il pagamento immediato di ogni debito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Durata contratto	minima 0 gg- massima gg 360 prorogabili
Tasso di interesse nominale annuo	Euribor 3 mesi maggiorato di 6,50%
Parametro di indicizzazione o Tasso Fisso	Euribor 3 mesi
Periodicità liquidazione interessi	Mensile
Spread Massimo	6,50% annuo
Modalità calcolo di interessi	365/365
Tasso di mora	Euribor 3 mesi maggiorato di 8 punti percentuale

La dilazione al Cliente consta normalmente della richiesta del medesimo debitore alla Banca di ottenere una dilazione nel pagamento della fattura portante il credito oggetto di cessione/factoring. La richiesta contiene il tempo per cui si chiede la dilazione, e l'importo dovuto a titolo di interessi sulla dilazione.

Compensazioni

Il Cliente rinuncia a qualsiasi diritto di compensazione per eventuali crediti che dovesse vantare a qualunque titolo nei confronti del Fornitore.

Recesso e Risoluzione

In caso di recesso o di risoluzione a qualunque titolo del contratto, i rapporti derivanti dalla dilazione già concesse resteranno regolati dalle norme e condizioni contrattualmente previste.

Dal momento in cui il Cliente ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso di controversia tra la Banca e il cliente, relativa al contratto il cliente prima di adire all'autorità giudiziaria ordinaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie di seguito previste.

Può presentare un reclamo alla Banca, anche mediante lettera raccomandata a/r, o a mezzo posta elettronica certificata a IC-Financial Services – Ufficio Reclami – Via Puglia 35, 10156 Torino, (fax: 011/0076876 – PEC ic.financial.services@pec.ivecogroup.com, che risponderà nel termine di trenta (60) giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro bancario Finanziario (ABF) per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza.

Legenda

Cessione

È il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri, in cambio del Corrispettivo come oltre definito; alla cessione si applica la legge n. 52/91 e gli artt. 1260 e ss. c.c.

Contratto o Dilazione di Pagamento

È il contratto stipulato tra il Cliente e La Banca, con cui La Banca può concedere, a titolo oneroso e a tasso posticipato, al Cliente la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti da un fornitore/creditore, del Cliente alla Banca.

Credito

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Debitore Ceduto o Cliente

È la persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti e a cui la Banca accorda una dilazione di pagamento relativamente ai crediti oggetto di cessione

Fornitore

È la controparte del contratto di cessione dei crediti alla Banca

Interessi

È il corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Banca in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito o per il ritardo nel pagamento del credito dilazionato

Parametro di indicizzazione

Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Tasso d'interesse nominale (TAN)

è il tasso d'interesse applicato all'operazione espresso su base annua.

Valuta

Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.